

Allegato "A" al N. 7.872 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopi - Risorse economiche necessarie allo svolgimento dell'attività - Principi nello svolgimento dell'attività

Art. 1

È costituita, nel numero minimo di associati previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, un ente filantropico in forma di associazione riconosciuta denominato "CUSTODIA - Ente Filantropico ETS" (di seguito indicato solo "Associazione"), in conformità al dettato degli artt. 37 e seguenti del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito indicato "Codice del Terzo Settore").

Art. 2

L'Associazione ha sede in Foggia. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non costituirà modifica dello Statuto. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea dei Soci di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie, delegazioni e uffici di rappresentanza ovunque lo ritenga utile e opportuno.

Art. 3

L'Associazione è costituita ed opererà a tempo indeterminato.

Art. 4

L'Associazione, secondo la cultura originata dalla tradizione cristiana del Paese trasmessa dal Magistero della Chiesa Cattolica e dalla Dottrina Sociale, si propone di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi a favore di categorie di persone svantaggiate e di enti del Terzo settore.

Art. 5

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro - né diretto né indiretto - e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione in via esemplificativa - ma non esaustiva - si propone, quindi, di:

- erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- investire in progetti imprenditoriali degli enti di Terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi (anche con riferimento alla diffusione di modelli di "welfare" integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico) e ad alto impatto occupazionale, con strumenti di partecipazione, prestito e garanzia;
- promuovere, anche in cooperazione con uno o più soggetti intermediari, la costituzione di fondi per l'investimento sociale e/o partecipare in fondi costituiti da soggetti terzi e destinati ad organizzazioni del Terzo settore;
- investire in strumenti di finanza sociale quali, ad esempio, strumenti di microcredito e obbligazioni sociali (social bond) mirati in particolare al consolidamento e alla crescita di or-

	ganizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative nel settore sociale;	
	- acquistare o ricevere in comodato beni immobili di proprietà privata o pubblica, anche facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato, da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalità sociali da parte di organizzazioni del Terzo settore;	
	- sostenere, avvalendosi di intermediari autorizzati, prestiti a soggetti del Terzo settore erogati da finanziatori al fine di contenere gli oneri per interessi;	
	- promuovere la cultura dell'imprenditorialità sociale attraverso l'organizzazione di iniziative, convegni e seminari, la stampa di materiali didattici e informativi e l'utilizzo delle tecnologie digitali;	
	- svolgere attività funzionali alla creazione e allo sviluppo delle organizzazioni del Terzo settore, in particolare offrendo alle stesse, direttamente o tramite soggetti terzi, servizi di consulenza, "capacity building" e tutoraggio;	
	- promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative dell'Associazione, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di "crowdfunding", nel rispetto delle disposizioni in materia;	
	- attuare ogni forma di stabile collaborazione con enti pub-	

blici e privati ed organizzazioni italiane ed internazionali

la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al

perseguimento dei suoi fini, anche partecipando alla costitu-

zione di nuovi enti;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in

via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perse-

guimento degli scopi istituzionali di imprese sociali, come

definite dalla legge n. 106/2016, società, anche "benefit",

cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo

tipo;

- istituire centri di studio ed elaborazione di modelli di mi-

surabilità e valutazione qualitativa e quantitativa di impatto

sociale relativi agli effetti delle attività svolte sulle co-

munità territoriali di riferimento;

- promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente

riconducibili alle attività e alle finalità dell'Associazione.

Art. 6

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo

svolgimento della propria attività principalmente da contribu-

ti pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, ren-

dite patrimoniali e attività di raccolta fondi.

L'Associazione può compiere ogni atto e concludere tutte le

operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e fi-

nanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il

raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e

gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice o comodataria o comunque posseduti e/o detenuti.

L'Associazione può contrarre mutui e/o debiti di altra natura esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le attività dell' Associazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'Associazione stessa.

Art. 7

L'Associazione, in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione ed alla modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, dovrà attenersi ai principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché di adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

TITOLO II

Soci

Art. 8

Possono essere soci tutti coloro che, condividendo gli scopi sociali dell'Associazione, vogliono partecipare direttamente alle attività sociali e collaborare al suo sviluppo.

Gli enti del terzo settore e gli altri enti possono essere ammessi quali soci secondo le modalità e limiti consentiti dalla normativa vigente.

In nessun caso il numero dei soci potrà scendere al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota iniziale di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) e delle quote associative annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso le quote associative sono ripetibili, nemmeno in caso di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

I soci hanno diritto a esaminare i libri sociali, nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza dei dati.

Il socio dovrà presentare una richiesta scritta, motivando tale domanda e potrà visionare i documenti o gli estratti, ma non potrà trattenerli o farne copia.

Art. 9

Chi si trova in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente e intende essere ammesso all'Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo dichiarando:

- i dati anagrafici e fiscali, propri e/o dell'ente rappresentato;
- di conoscere ed accettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di impegnarsi a versare la quota iniziale e le quote sociali

		annuali stabilite dal Consiglio Direttivo.
		Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla presentazione.
		Dell'esito si dovrà dare comunque comunicazione all'interessato, specificando gli eventuali motivi di diniego.
		Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, con propria decisione.
		Il Consiglio Direttivo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
		Art. 10
		La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.
		Il Socio può recedere qualora non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
		Sull'accoglimento della dichiarazione di recesso decide il Consiglio Direttivo dopo aver constatato che ricorrono i motivi che legittimano il recesso.
		Il Consiglio Direttivo può escludere il Socio:
		a) che, senza giustificato motivo, sia moroso da oltre due mesi nei versamenti delle quote associative o nel pagamento dei debiti comunque contratti verso l'Associazione;
		b) che danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente,

l'Associazione o fomenti dissidi o disordini di qualunque natura in seno alla stessa;

c) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali competenti.

Ricorrendo i casi di cui alle precedenti lettere a) e c) il socio inadempiente o inosservante deve essere invitato a porsi in regola entro un termine di trenta giorni da comunicarsi mediante PEC o raccomandata postale.

Trascorso tale termine, sempre che il socio persista nell'inadempimento o nell'inosservanza, l'esclusione potrà avere corso immediato.

Il socio escluso ha comunque facoltà di ricorrere, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, all'assemblea dei soci.

Questa deciderà, senza formalità alcuna, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

TITOLO III

Organi Sociali

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

- il Direttore;

- i Comitati Tecnici e Scientifici;

- i Delegati territoriali.

Assemblea dei Soci

Art. 12

L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura del Consiglio Direttivo mediante lettera ordinaria, fax o posta elettronica e avviso affisso nei locali della sede dell'Associazione, inviata ed affisso almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere indicata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea può essere convocata altresì su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci, che dovrà pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea generale.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria sarà convocata almeno ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato;

- la nomina delle cariche sociali;

- l'esprimersi, qualora investita, sui procedimenti di diniego di ammissione e/o di esclusione dei soci ai sensi dei precedenti artt. 9 e 10;

- l'approvazione del regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo che prevede la destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi;

- la trattazione di tutti gli altri oggetti attribuiti dal presente Statuto all'Assemblea che - per deliberazione del Consiglio Direttivo o dietro domanda motivata dei membri dell'organo di controllo, se nominato o di almeno 1/10 (un decimo) dei soci iscritti - fossero posti all'ordine del giorno.

Art. 14

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto;

- lo scioglimento dell'Associazione e la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- l'assunzione di delibere concernenti in genere tutti gli argomenti che siano a essa riservati dallo Statuto e dai Regola-

menti.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria o straordinaria - fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo - è validamente costituita, in prima convocazione, quando intervengano, in proprio o per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti, in proprio o per delega.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione e sia in seduta ordinaria che straordinaria, la maggioranza assoluta dei soci intervenuti, in proprio o per delega, fatta eccezione per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in ordine allo scioglimento dell'Associazione ed alla nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori nonché in ordine alla trasformazione ed al cambiamento dello scopo dell'Associazione, per la validità delle quali è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) più uno dei soci intervenuti, in proprio o per delega.

Art. 16

Ciascun socio ha diritto a un voto e nelle assemblee può farsi rappresentare soltanto da un altro socio, mediante delega scritta.

Ciascun socio non potrà rappresentare più di altri tre soci.

In ogni caso non possono essere conferite deleghe ai membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un socio designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

La forma delle votazioni è stabilita dall'Assemblea.

Art. 18

Delle riunioni delle Assemblee verrà redatto verbale scritto che sarà firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti, purchè prese in conformità dello Statuto e dei Regolamenti.

Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra tre a sette, eletti o nominati dall'Assemblea dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvederà a eleggere, scegliendoli fra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio nominerà inoltre il Segretario e/o il Responsabi-

le Amministrativo.

Qualora il Consiglio provvederà alla nomina di un Direttore, questi avrà diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 20

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio Direttivo e/o al Direttore Generale, qualora delegato dallo stesso Consiglio Direttivo e nei limiti della delega conferitagli.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche dietro domanda motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per la seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo si ritengono valide quando intervengano almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi membri, fra i quali vi sia il Presidente.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive del Consiglio, è considerato decaduto dalla carica.

Art. 22

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono normalmente pre-

se a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso l'oggetto della delibera riguardi persone od affari in cui taluno dei componenti del Consiglio abbia interesse diretto o indiretto, il consigliere in questione deve astenersi dalla votazione.

I verbali delle riunioni del Consiglio saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo provvede al compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento delle attività dell'Associazione nei limiti fissati dal presente Statuto.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- convoca l'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che straordinaria;
- cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea dei Soci;
- redige e propone all'Assemblea dei Soci i regolamenti;
- fissa l'importo delle quote annuali associative;
- indirizza e sorveglia su tutte le attività sociali e propone all'Assemblea dei Soci le modifiche alle stesse, compila i bilanci e le relazioni sulla gestione annuale all'Assemblea dei Soci;
- si pronuncia sulla ammissione, recesso ed esclusione dei so-

ci;

- compie qualsiasi operazione finanziaria; in tal caso provvederà ad autorizzare e delegare il proprio Responsabile Amministrativo;

- può istituire sedi secondarie, uffici e dipendenze ovunque lo ritenga utile e nominare i relativi delegati territoriali stabilendone i poteri;

- delibera circa l'adesione dell'Associazione ad altre Associazioni, Società, Enti, Istituti e Organismi, anche consortili e federativi, e cura la esecuzione delle deliberazioni relative;

- compie, in genere, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che dal presente Statuto non siano espressamente riservate all'Assemblea dei Soci.

Il Presidente

Art. 24

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché davanti agli Organi amministrativi e giudiziari e sottoscrive tutti gli atti che riguardano l'attività istituzionale dell'Associazione;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

- assicura l'attuazione dei provvedimenti decisi dal Consiglio Direttivo;

- firma, congiuntamente o disgiuntamente, con il Direttore,

gli ordinativi di riscossione e di pagamento in conformità con le leggi vigenti, il presente Statuto ed il Regolamento di attuazione;

- adotta, in caso di necessità e urgenza, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, che è chiamato a ratificarle nella prima riunione;

- può delegare le proprie funzioni e prerogative al Vice Presidente, ad un Consigliere o al Direttore.

Organo di controllo

Art. 25

La gestione sociale, qualora richiesto dalla normativa vigente, sarà controllata da un Organo di controllo composto da uno o più Revisori, nominati dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 26

I Revisori devono:

- vigilare sulla esatta osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni sociali, specialmente nei riguardi dei Consiglieri;

- convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano i Consiglieri;

- assumere compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Associazione;

- esercitare, in genere, tutte le funzioni loro demandate dalla legge e dallo Statuto;

- esercitare, al superamento di cui all'articolo 31, comma 1, del "Codice del Terzo Settore", la revisione legale, ma in tal caso il Revisore unico o tutti i Revisori, in caso di organo collegiale, devono essere iscritti Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Direttore

Art. 27

Il Direttore:

- ha la responsabilità dell'applicazione delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione concernenti l'organizzazione, l'amministrazione e il funzionamento della stessa;
- ha la responsabilità del funzionamento complessivo dell'Associazione;
- ha la responsabilità del coordinamento e del controllo degli atti di ufficio compiuti dal personale dipendente;
- ha la responsabilità dell'impiego e della disciplina del personale;
- rappresenta l'Associazione, d'intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo, nei confronti delle istituzioni locali e degli interlocutori nazionali e internazionali;
- firma, congiuntamente al Presidente o al Vice Presidente e/o all'Amministratore Delegato del Consiglio Direttivo o disgiuntamente - se autorizzato -, gli atti amministrativi e gestionali necessari al funzionamento dell'Associazione.

I Comitati Tecnici e Scientifici

Art. 28

I Comitati Tecnici e Scientifici sono designati dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce modalità di costituzione, composizione e funzionamento.

I Comitati Tecnici e Scientifici:

- collaborano con l'Associazione, sulla base delle indicazioni concordate, alla individuazione dei contenuti del programma di promozione, animazione e assistenza tecnica, con un sostegno specifico in merito ai criteri generali e ai punti prioritari di attenzione relativi alle attività di monitoraggio e valutazione;

- offrono supporto all'attività di assistenza alla ideazione, progettazione, programmazione e realizzazione delle attività istituzionali;

- forniscono all'Associazione elementi di indirizzo tecnico-scientifico relativamente alle azioni da promuovere;

- forniscono criteri di comparazione tra progetti affini e criteri di "gemellaggio" tra gli stessi al fine di instaurare momenti strutturati di confronto e travaso di metodologie, per una crescita qualitativa dei progetti e per l'instaurarsi di una logica e cultura comune a livello territoriale e settoriale;

- elaborano rapporti di valutazione sull'andamento complessivo della sperimentazione territoriale e settoriale a conclusione

di ogni annualità, sulla base dei dati di monitoraggio con conseguenti indicazioni sui punti di criticità e i relativi correttivi possibili.

Delegati territoriali

Art. 29

Il Delegato territoriale è nominato dal Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno ovvero venga richiesto dalla normativa vigente.

Esso avrà competenza regionale, provinciale o zonale e rappresenterà l'Associazione nei rapporti con gli enti e le istituzioni locali.

Il Consiglio Direttivo all'atto della nomina stabilirà poteri, mansioni ed eventuali compensi del Delegato territoriale.

TITOLO IV

Patrimonio sociale - Bilancio sociale - Riparto utili

Art. 30

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzione;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive mar-

ginali.

L'Associazione è dotata di un fondo patrimoniale iniziale di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che non potrà, comunque, essere mai inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente in materia di riconoscimento della personalità giuridica e degli enti filantropici.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità idonee ad assicurarne la separazione dalle attività dell'Associazione e può essere affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi abilitati, purché non si trovino in situazione di conflitto di interesse con la stessa.

Art. 31

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio sociale - che deve essere presentato all'Assemblea dei Soci non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale - dovrà dimostrare con chiarezza e precisione lo stato delle attività e passività e la situazione economica dell'Associazione, secondo le linee guida indicate dalla normativa vigente. In particolare il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Art. 32

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, uti-

li e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli eventuali avanzi netti di gestione, risultanti dal bilancio, saranno impiegati integralmente per la realizzazione delle attività istituzionali previste dalla Statuto.

TITOLO V

Scioglimento dell'Associazione - Disposizioni finali

Art. 33

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci ed i Revisori, se nominati, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in settori affini a quello dell'Associazione, sentito l'Ufficio di cui all'art. 45 del "Codice del Terzo Settore", salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni del "Codice del Terzo Settore" e dei relativi decreti attuativi, del Codice Civile e delle leggi nazionali,

regionali e comunitarie in materia, ove applicabili.

* * * * @ * * * *

Visto per accettazione e conferma nonché per inserzione e deposito. Foggia, Corso Vittorio Emanuele II n. 28, tre ottobre duemilaventitre.

Firmati: Michelangelo RUBINO - Maria Giuseppina DE GIORGIO -
Carla CALABRESE - Antonio RIZZO CORALLO notaio.

Certificazione di conformità di copia informatica ad originale cartaceo (art. 22, comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed art. 68-ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Atto registrato telematicamente presso l'Ufficio Territoriale di Foggia in data 5 ottobre 2023 al n. 17909 Serie 1T